

ii) all'istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

iii) l'istituzione è soggetta all'obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'essere soggetti a quanto segue:

a) misure di riorganizzazione;

b) congelamento dei fondi e/o altre misure imposte dalla Comunità o da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del trattato che restringono l'uso dei loro fondi o a una decisione del consiglio direttivo della BCE di sospendere o escludere il loro accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'eurosistema.

Le istituzioni possono fare affidamento su tali elenchi per decidere se le proprie passività sono dovute ad un'altra istituzione anch'essa soggetta all'obbligo di riserva. L'inclusione di un'istituzione in tali elenchi non implica di per sé che essa sia soggetta all'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 2.»

2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

a) passività nei confronti di qualunque altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;

b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla pertinente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi, l'istituzione può applicare una detrazione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni inclusi dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tale detrazione forfettaria è pubblicato dalla BCE con le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.»

3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % si applica alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

a) depositi con scadenza originaria superiore a due anni;

b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;

c) pronti contro termine;

d) titoli di debito emessi con scadenza originaria superiore a due anni.»

4) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica riguardante il proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)], detengono riserve minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisce da intermediario esclusivamente per tali istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. Nel ricevere l'autorizzazione da parte della BCE di effettuare segnalazioni statistiche dell'aggregato soggetto a riserva consolidato per le istituzioni del gruppo, l'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo è esentata automaticamente dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6 e soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

5) è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Allargamento dell'area dell'euro

1. Il consiglio direttivo della BCE delega al comitato esecutivo della BCE il potere di decidere, nei casi in cui uno Stato membro adotti l'euro conformemente al trattato sulle seguenti questioni, dopo aver preso in considerazione, se del caso, il parere del comitato per le operazioni di mercato del SEBC:

a) le date del periodo di mantenimento transitorio per l'applicazione degli obblighi di riserve minime alle istituzioni stabilite in quello Stato membro, con la data iniziale che corrisponde a quella dell'adozione dell'euro in quello Stato membro;